



**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
A LEGALI ESTERNI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 96 del 15.12.2021

Sommario

ART. 1 - OGGETTO.....	2
ART.2 - ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI.....	2
ART. 3 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO.....	2
ART. 4 - SCELTA DEL PROFESSIONISTA ESTERNO.....	4
ART. 5 - CONVENZIONE.....	4
ART. 6 - REGISTRO DEGLI INCARICHI.....	4
ART. 7 - REVOCA DELL'INCARICO.....	5
ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO.....	5
ART.9 - TRATTAMENTO DATI.....	5
ART. 10 - NORME DI RINVIO.....	5
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE.....	5

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure e i criteri per il conferimento di singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'I.A.C.P. di Enna ad avvocati esterni all'Ente.

La disciplina di cui al presente Regolamento è ispirata, come stabilito dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni) ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono i servizi legali individuati dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1 e n. 2 del citato Codice dei contratti pubblici.

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli incarichi che hanno ad oggetto i Servizi legali di cui all'allegato IX del Codice dei contratti pubblici, ai quali si applicano le norme previste dal medesimo Codice.

Ai fini della difesa tecnica l'I.A.C.P. normalmente si avvale del personale interno abilitato all'esercizio della professione di avvocato.

L'Istituto affida incarichi a professionisti esterni unicamente per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dall'Avvocatura interna per le seguenti ragioni:

- conflitto di interesse con la controparte;
- eccessivo carico di lavoro che renda difficoltoso seguire l'andamento della pratica, coincidenza e indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- procedure aventi ad oggetto materie di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, in ordine alle quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione;
- contenziosi giudiziali ed extragiudiziali connessi e, comunque, casi di evidente consequenzialità e complementarità con procedure e/o pratiche già affidate a legali esterni;
- ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata.

Art.2 - Elenco degli avvocati esterni

Per l'affidamento degli incarichi ad avvocati esterni è istituito un apposito **elenco dei professionisti**, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale.

L'elenco è pubblico e ha una validità di quattro anni a decorrere dalla sua approvazione.

La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono affidati al Servizio Amministrativo - Ufficio Segreteria e Affari Generali.

Per favorire le iscrizioni nell'elenco l'I.A.C.P. attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali l'avviso pubblico all'Albo pretorio e sul portale web dell'ente, e la comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Enna.

Art. 3 - Iscrizione nell'elenco

Possono essere iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 2 i professionisti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo professionale degli avvocati da almeno un triennio;
- essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura degli eventuali danni provocati nell'esercizio della professione forense, per un massimale di almeno 500.000 euro;
- insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con l'I.A.C.P. previste dalle norme vigenti o dal codice deontologico forense;
- non essere stato sottoposto a sanzioni disciplinari da parte del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati negli ultimi tre anni e non avere procedimenti disciplinari in corso.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato.

L'istanza può essere presentata in ogni momento e va corredata, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del possesso di ciascuno dei requisiti sopra indicati;
- *curriculum vitae* indicando, in particolare, le specializzazioni, le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie (civile, penale, amministrativa, tributaria), gli incarichi e/o le collaborazioni con enti pubblici, le pubblicazioni, le docenze, i corsi frequentati, ecc;
- dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle disposizioni e condizioni di cui al presente Regolamento;
- dichiarazione di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- dichiarazione di impegno a non accettare, per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco, incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'I.A.C.P. o in conflitto con gli interessi dell'Istituto;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente in materia di privacy.

L'iscrizione nell'elenco è disposta con determinazione del Direttore Generale secondo l'ordine di presentazione delle domande.

L'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'I.A.C.P., né l'attribuzione all'iscritto di alcun diritto o altro interesse giuridicamente protetto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula.

L'I.A.C.P. si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione, valutando autonomamente le incompatibilità che si dovessero verificare durante il periodo di validità dell'elenco.

Alla scadenza del periodo quadriennale di validità dell'elenco, ogni professionista iscritto potrà chiedere la conferma della sua iscrizione nell'elenco autocertificando la permanenza di tutti i relativi requisiti.

Sono fatte salve le iscrizioni all'attuale elenco degli avvocati esterni salvo l'obbligo degli iscritti di integrare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la documentazione relativa al possesso dei requisiti per l'iscrizione.

Art. 4 - Scelta del professionista esterno

Quando, sussistendo una delle ipotesi indicate nell'art.1, si rende necessario avvalersi dell'opera di un professionista esterno, questi sarà individuato con determina dal Direttore Generale secondo i seguenti criteri:

- qualificazione professionale ed esperienza in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, così come deducibili dal curriculum allegato alla domanda di iscrizione;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti al professionista esterno;
- rotazione tra gli iscritti nell'elenco secondo l'ordine cronologico di iscrizione.

L'I.A.C.P., si riserva di conferire incarichi esterni a professionisti non inclusi nell'elenco:

- per le controversie riguardanti oggetti e materie di particolare delicatezza o rilevanza, in ordine alle quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a legali esterni con idonea specializzazione;
- per gradi o fasi successive di giudizi per i quali è già stato conferito un incarico, in modo da assicurare continuità e uniformità nella difesa;
- in ogni altro caso particolare debitamente motivato.

Art. 5 - Convenzione

L'incarico al professionista esterno è regolato da apposita convenzione.

La convenzione deve contenere:

- la dichiarazione del legale incaricato di conferma della permanenza di tutti i requisiti di iscrizione nell'elenco degli avvocati esterni;
- la dichiarazione del professionista di inesistenza di conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato;
- l'obbligo, da parte del legale incaricato, per tutta la durata del rapporto instaurato, a non accettare da terzi incarichi contro l'I.A.C.P. o incarichi professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato;
- l'indicazione del valore della causa;
- l'indicazione del compenso del professionista come da preventivo dallo stesso presentato e accettato dall'I.A.C.P.; sono esclusi i rimborsi spese di trasferta a qualsiasi titolo, che restano a carico del legale, come i costi relativi ad eventuali necessità di domiciliazione;”.
- l'obbligo del legale di aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti all'incarico.

Al momento della sottoscrizione della convenzione, di professionista incaricato dovrà consegnare all'I.A.C.P. copia della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Art. 6 - Registro degli incarichi

Presso l'Area Amministrativa-Finanziaria dell'I.A.C.P. è istituito un registro degli incarichi ai legali esterni, nel quale sono annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari e tutti gli altri dati di ciascun incarico.

Il registro degli incarichi è pubblico.

La tenuta e l'aggiornamento del registro sono affidati al Servizio Amministrativo - Ufficio Segreteria e Affari Generali.

Art. 7 - Revoca dell'incarico

Il Direttore Generale dispone la revoca dell'incarico conferito al professionista che:

- abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidatogli;
- sia, comunque, responsabile di gravi inadempienze.

Art. 8 - Cancellazione dall'elenco

La revoca dell'incarico ai sensi dell'articolo precedente determina la cancellazione dall'elenco dei professionisti esterni.

La cancellazione dall'elenco è disposta dal Direttore Generale anche nel caso di rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico conferito.

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

Art.9 - Trattamento dati

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati dall'I.A.C.P. nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, ai soli fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento.

Art. 10 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione.